

Apertura di Vietti sullo stato di crisi per i fallimenti

Lo stato di crisi dovrebbe comprendere anche quello di insolvenza, in maniera da eliminare ogni dubbio sull'accesso al concordato preventivo. La soluzione potrebbe essere contenuta nella versione definitiva del decreto legislativo sulla riforma del diritto fallimentare che il Governo si accinge ad approvare in via definitiva. Ad aprire a questa sorta di interpretazione autentica delle norme, già entrate in vigore a primavera, è stato il sottosegretario all'Economia Michele Vietti nel suo intervento al convegno organizzato ad Alba dall'Associazione albe studi di diritto commerciale. Vietti, pur consapevole del fatto che è la giurisprudenza a questo punto a dovere fare il suo corso e stabilire nel tempo le linee interpretative sulle questioni controverse, ha messo comunque in guardia da posizioni frettolose, poco in sintonia con la volontà del legislatore e, a volte, ispirate da un riflesso di conservatorismo.

La questione dei requisiti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, tutto sommato, rappresenta un buon banco di prova. In alcune sentenze (si veda «Il Sole-24 Ore» del 16 novembre), infatti, è stata respinta la domanda dell'imprenditore in condizioni di insolvenza perché solo lo stato di crisi, stando alla lettera della norma, giustificerebbe l'accoglimento. Una posizione forse sorprendente ma per chi ha seguito tutti i lavori della riforma come Giovanni Schiavon, ieri al ministero della Giustizia e oggi alla procura della Cassazione, anche l'unica coerente con quanto scritto nella legge n. 80. Di qui la necessità di un intervento chiarificatore, che Vietti non nasconde: «Si potrebbe pensare — osserva — di inserire nel decreto legislativo una norma che chiarisca che lo stato di insolvenza è compreso in quello di crisi. Di regola sono contrario alle norme definitorie, un'abitudine anglosassone che non ci appartiene, però questa volta potrebbe essere opportuno...».



Il sottosegretario all'Economia, Michele Vietti (Fotogramma)

Possibile un chiarimento sui requisiti di ammissione al concordato preventivo

Luciano Panzani, consigliere in Cassazione e "registra" del convegno, ha provato a mettere alle strette Vietti concentrando alcune delle sue osservazioni sulle nuove e più ampie competenze del comitato dei creditori. Un organo della procedura che per corere il rischio di non essere frequentato dai creditori più piccoli visto oltretutto che a più ampie responsabilità non corrispondono un livello di remunerazione adeguato. A quel punto il giudice delegato sarebbe chiamato a sostituirsi al comitato. E sui rapporti con il curatore Vietti ha chiuso la porta alla possibilità di una maggioranza qualificata per la sua sostituzione da parte del comitato.

Ma Vietti ha anche fatto il punto sulle richieste di correzione che sono state avanzate dalla commissione Giustizia della Camera e anche da professionisti e operatori del diritto. Sul fronte processuale, il sottosegretario ha ricordato come personalmente sarebbe stato favorevole a un'estensione del rito commerciale anche al settore fallimentare, ma come ormai sia troppo tardi per procedere a questo cambiamento. Come pure Vietti sarebbe stato favorevole all'introduzione di giudici e sezioni fallimentari, ma era ancora troppo fresca la memoria della levata di scudi, che, anche per ragioni di campanile, ci fu in occasione di una previsione analoga in

GIOVANNI NEGRÌ

DIRITTO SOCIETARIO ■ Le nuove indicazioni fornite dal Consiglio del notariato di Milano

Prelazioni senza rischi

Fissati i paletti per evitare clausole che penalizzino chi è tenuto alla cessione nelle Spa

Le nuove massime dei notai milanesi si concentrano essenzialmente su taluni aspetti di alcune operazioni "straordinarie".
Trasformazione in Spa di Srl che ha ricevuto conferimenti in natura. Se si trasforma in Spa una Srl che ha ricevuto conferimenti in natura (e quindi periziati da un perito "di parte", non nominato cioè dal Tribunale), non occorre che la pratica di trasformazione sia assistita da alcuna perizia di stima (e quindi non è necessaria la stima del patrimonio della srl di un perito nominato dal Tribunale). Ancora, di un perito nominato dal Tribunale non c'è necessità nemmeno se la trasformazione della Srl in Spa contestuale all'operazione di conferimento in natura nella Srl (ovviamente periziata da un perito nominato dal conferente e non dal Tribunale).

Aumento di capitale nella società incorporante o beneficiaria della scissione per effetto del disavanzo "da concambio". Il tema si pone nel caso della operazione di fusione quando, per "accogliere" i soci della società incorporata nel ca-

Appuntamento venerdì per la presentazione ufficiale

Nuovo appuntamento del notariato con le massime redatte dagli specialisti di Milano: venerdì prossimo, al Teatro dal Verme (a Milano, in via San Giovanni sul Muro, 1) saranno infatti presentati i «Nuovi orientamenti del notariato milanese in materia societaria» e saranno illustrate le massime della Commissione società del Consiglio notarile di Milano. Tra i relatori, i notai Piergaetano Marchetti, Luigi Augusto Miserocchi, Mario Notari, Giuseppe Rescio e Filippo Zabban.

Il convegno è gratuito. I lavori inizieranno alle 14.30 e si concluderanno alle 19. Per l'importanza del tema affrontato e per gli aspetti che coinvolgono trasversalmente più categorie, la partecipazione al convegno dà diritto a cinque crediti formativi ai dottori commercialisti e ai ragionieri.

In questa pagina forniamo una prima anticipazione delle nuove massime, che sono visibili in versione integrale, completa di motivazione anche su due siti Internet: — il sito del Sole-24 Ore, all'indirizzo dello Speciale dedicato al diritto

societario; — il sito della scuola di notariato della Lombardia (www.scuoladinotariatoedelalombardia.org).
Su entrambi i siti è possibile reperire anche le massime elaborate dalla Commissione negli ultimi mesi e che hanno contribuito a fissare alcuni punti fermi nella prima fase di attuazione della riforma.

Per partecipare al convegno di venerdì, tuttavia, è necessario pre-iscrivere attraverso il sito Internet della scuola di notariato della Lombardia (all'indirizzo riportato sopra).

La squadra

I componenti della commissione istituita dal Consiglio notarile di Milano

GLI ESPERTI

- notaio Luigi Augusto Miserocchi (pres.)
- prof. notaio Piergaetano Marchetti
- prof. notaio Mario Notari
- prof. notaio Giuseppe Rescio
- notaio Manuela Agostini
- notaio Massimo Caspani
- notaio Domenico de Stefano
- notaio Antonio Marsala
- notaio Filippo Zabban

I COMPONENTI ESTERNI

- notaio Guido De Rosa (presidente del Comitato regionale notarile lombardo)
- prof. notaio Giancarlo Laurini
- prof. notaio Gennaro Mariconda

pitale sociale della incorporante, occorrerebbe far luogo ad un aumento di capitale sociale della incorporante di entità superiore alla somma delle riserve della società incorporante con il patrimonio netto della società incorporata (è questo il cosiddetto "disavanzo da concambio").

Se dunque non si vogliono utilizzare altre tecniche (come la redistribuzione del capitale della incorporante, senza aumento, tra vecchi e nuovi

soci), ma si voglia procedere con la tecnica dell'aumento del capitale della incorporante, visto che si ha la formazione di un capitale per una entità "non coperta" da valori già risultanti nelle scritture contabili delle società partecipanti alla fusione, è necessario che venga redatta anche la relazione di stima del patrimonio della società incorporata.

Clausole di prelazione nella Spa. Viene giudicata illecita la clausola dello statuto di Spa che disponga, per un periodo superiore a cinque anni, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione per un corrispettivo (diverso da quello proposto dall'alienante) determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. La clausola è invece valida se essa attribuisca il di-

ritto di recesso (ovviamente con la liquidazione al cedente di una somma di valore pari al valore effettivo della sua partecipazione).

Clausole di prelazione nella Srl. Sono invece legittime le clausole di prelazione contenute nello statuto di una Srl che attribuiscono il diritto di esercitare la prelazione per un corrispettivo (diverso da quello proposto dall'alienante) determinato con criteri tali da quantificar-

Gli orientamenti / Il testo delle massime milanesi

Srl, trasformazioni leggere

Inutile la relazione di stima se il capitale è costituito «in natura»

Pubblichiamo cinque nuove massime, elaborate dalla «Commissione per la elaborazione di principi uniformi in tema di società», istituita dal Consiglio notarile di Milano.

Emissione di obbligazioni convertibili con disagio

Si reputa legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili anche per somma inferiore al loro valore nominale, purché le condizioni di conversione non comportino violazione del comma 5 dell'articolo 2346, Codice civile e quindi purché il valore nominale delle azioni da emettere in sede di conversione non ecceda il credito che spetterebbe agli obbligazionisti a titolo di rimborso delle obbligazioni stesche per il caso di mancata conversione.

Conferimento in natura e trasformazione in Spa (articolo 2500, Codice civile)

La delibera di trasformazione di una Srl, il cui capitale sia stato, in tutto od in parte, formato mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, in Spa non richiede la redazione della relazione di stima di cui all'articolo 2343, Codice civile.

È legittimo deliberare nella stessa assemblea l'aumento del capitale della Srl mediante conferimenti di beni in natura o di crediti sulla base della relazione di stima redatta ai

sensi dell'articolo 2465, Codice civile e la trasformazione in Spa, anche quando detto aumento sia necessario per raggiungere il capitale minimo della Spa.

Clausole di prelazione contenute in statuti di Spa

Devono ritenersi inefficaci (salvo che sia espressamente previsto un diritto di recesso) le clausole di prelazione contenute in statuti di Spa che, con riferimento alla circolazione di azioni nominative

o alla circolazione di azioni per le quali non si sia fatto luogo alla emissione di titoli azionari, attribuiscono il diritto di esercitare la prelazione, per un corrispettivo (diverso da quello proposto dall'alienante) determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare anche significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso. In questa ipotesi, al socio che dovrebbe subire tale decurtazione spetta, ai sensi dell'articolo 2469, comma 2, Codice civile, il diritto di recesso.

Imputazione del disavanzo "da concambio" nella fusione e nella scissione (articolo 2504-bis, comma 4, Codice civile)

Il principio della continuità dei bilanci in sede di fusione, sancito dall'articolo 2504-bis, comma 4, Codice civile, implica che, di regola, il capitale sociale della società risultante dalla fusione non possa eccedere la somma del capitale sociale e delle riserve delle società partecipanti alla fusione.

Questo assunto è peraltro suscettibile di deroghe in caso di disavanzo «da concambio», dovuto alla differenza tra il capitale sociale dell'incorporata ante fusione, e l'aumento di capitale sociale deliberato dall'incorporante a servizio della fusione, in misura necessaria per soddisfare il rapporto di cambio, qualora non vi siano sufficienti riserve (nel patrimonio netto dell'incorporata e/o dell'incorporante) per "coprire

detta differenza. Deve infatti ritenersi consentita anche in questo caso — oltre che nell'ipotesi di disavanzo "da annullamento", pacifica in giurisprudenza e dottrina — l'imputazione del disavanzo da concambio «agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento», a norma dell'articolo 2504-bis, comma 4, seconda frase, Codice civile.

Tuttavia, posto che siffatta imputazione del disavanzo da concambio, a differenza di quello da annullamento, comporta la formazione *ex novo* di capitale sociale non coperto da valori già risultanti nelle scritture contabili e nei bilanci delle società partecipanti alla fusione, è in tal caso necessario che venga redatta anche la relazione di stima del patrimonio della società incorporata a norma dell'articolo 2343, Codice civile, la quale potrà pertanto essere affidata agli esperti incaricati della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, in analogia a quanto dispone l'articolo 2501-sexies, comma 7, Codice civile.

In alternativa a quanto sopra, è comunque fatta salva la possibilità che la società incorporante soddisfi il rapporto

di cambio a favore degli azionisti dell'incorporata mediante altre modalità (quali l'assegnazione di azioni proprie; la redistribuzione di azioni del capitale della società incorporante, con conseguente riduzione della partecipazione dei soci originari; l'assegnazione di azioni senza valore nominale eccetera), che soddisfa comunque l'esigenza di assicurare ai soci dell'incorporata una partecipazione congrua rispetto ai rapporti economici delle società partecipanti alla fusione, ma che non implicano un aumento del capitale sociale dell'incorporante superiore alla somma del capitale sociale dell'incorporata, delle riserve dell'incorporata e delle riserve dell'incorporante imputate al capitale.

La medesima conclusione deve ritenersi applicabile, *mutatis mutandis*, anche per la scissione, sia in ipotesi di scissione a favore di società preesistenti (nella quale si riproduce una situazione sostanzialmente analoga a quella della fusione per incorporazione), sia in caso di scissione a favore di società di nuova costituzione (nella quale, invece, l'imputazione del disavanzo da concambio rappresenta addirittura una *conditio sine qua non* per poter dar corso all'operazione, ogni qual volta la parte di patrimonio assegnata ad una beneficiaria di nuova costituzione, pur avendo un valore effettivo positivo, presenti valori contabili negativi).
È fatta salva ogni diversa conseguenza derivante dall'applicazione dei principi Ias-Ifrs, per le società che li abbiano adottati in via obbligatoria o facoltativa.

PER SAPERNE DI PIÙ
La scuola di notariato della Lombardia
www.scuoladinotariato.org

Corsi gratuiti di formazione della Regione Lazio

Gli interessati a frequentare i corsi di formazione gratuiti ottenibili con il buono regionale (voucher formativo) possono candidarsi on-line su: <http://www.elis.org/voucher/>
I richiedenti devono essere domiciliati o residenti nella Regione Lazio ed essere inoccupati o disoccupati.

ELENCO CORSI

ASSOCIAZIONE ELIS

- 0196ASS9-A13364 Informatico multimediale
- 0196ASS9-A13994 CISCO CCNA - IT SYS ADMINISTRATOR - Tecnico di rete
- 0196ASS9-A14008 CISCO CCNA CCNP BSCI BCMN BCAN CIT - Tecnico di rete
- 0196ASS9-A14087 CISCO CCNA CCNP REMOTE ACCESS - Tecnico di rete

CONSEL

- 0194CNS9-A14391 UNIX TCP/IP NET ADM SOLARIS SYS LINUX - Tecnico di rete
- 0194CNS9-A13491 Junior Consulting: Gestione aziendale impresa

CEDEL

- 0195CDL9-A13719 Tecnico di rete
- 0195CDL9-A14439 Tecnico superiore per la manutenzione

INFORMAZIONI SU: <http://www.elis.org/voucher/>

ADERISCI A FONDIMPRESA. SI PUÒ CRESCERE ANCHE DA GRANDI.

ADERIRE A FONDIMPRESA E' SEMPLICE E NON COSTA NULLA. SCRIVI FIMA SUL MODELLO DM10/2 ENTRO NOVEMBRE 2005.

Non mettere freni alla tua azienda e favorisci la crescita dei tuoi dipendenti. Affidati a Fondimpresa, il più importante Fondo Interprofessionale italiano cui hanno già dato fiducia, 40.000 imprese e oltre 2.200.000 lavoratori. E così già dal 2006, con il contributo dello 0,30% versato all'INPS, avrai a tua disposizione un conto corrente da utilizzare come e quando vorrai per la formazione dei tuoi dipendenti.

www.fondimpresa.it

Il valore della formazione.

Showroom Milano via Montenapoleone 9 - Info 02 63 832373

all seasons luxury

PARIGI - VIENNA - BERGAMO - BRESCIA - LISSONE - MANTOVA - ROMAGNANO SESIA - PORTO CERVO